



**Oggetto:** Art. 21, comma 8 della L.R. n. 24/2013 – Sig. [REDACTED]: Ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Lecce.

Premessa

Il ricorso è stato presentato in data [REDACTED] 2016, acquisito agli atti con prot. N. [REDACTED] del [REDACTED] 2016, a nome di [REDACTED], rappresentato dall'avv. [REDACTED] con sede in [REDACTED]

Preliminarmente si rileva dal punto di vista formale, la carenza dell'imposta di bollo prevista dalla legge regionale n. 24/2013, art. 6, comma 3.

A tal fine, il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio del Registro competente per territorio per l'assolvimento di tale obbligo.

Il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento n. [REDACTED] del 1 [REDACTED] 2015, notificato a mezzo PEC con nota n. [REDACTED] del [REDACTED] 2015, con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lecce ha iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, il Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] in qualità di ditta individuale esercente l'attività di costruzioni civili e restauri monumentali, con decorrenza 21.10.2010.

L'iscrizione è avvenuta d'ufficio, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 24 del 5 agosto 2013, su segnalazione dell'INPS a seguito di accertamento iniziato il 12.5.2015 e concluso il 29.7.2015.

Documentazione di maggiore importanza agli atti trasmessa dal Sig. [REDACTED]

- Ricorso alla CRAP datato [REDACTED] 2016 trasmesso con PEC il [REDACTED] 2016;
- Verbale di accertamento INPS (copia incompleta composta di 4 pagg. di 8);
- Ricorso presentato al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- Decreto del Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce n. [REDACTED] del [REDACTED] di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

Con nota n. [REDACTED] del [REDACTED] 2016, l'Ufficio Regionale ha chiesto al Responsabile dell'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Lecce di fornire alla CRAP documentazione ed ogni utile informazione per la valutazione del ricorso.

Documentazione di maggiore rilevanza trasmessa dalla CCIAA di Lecce:

- Nota n. [REDACTED] del 29.09.2015 dell'INPS con le risultanze del sopralluogo effettuato presso la ditta del Sig. [REDACTED]
- Verbale completo redatto dagli ispettori INPS;
- nota n. [REDACTED] del [REDACTED] 2015 della CCIAA, indirizzata al sig. [REDACTED] di avvio della procedura di iscrizione d'ufficio all'Albo Artigiani.

In data [REDACTED] 2016 l'Ufficio ha inviato all'INPS la nota n. [REDACTED] per conoscere lo stato del procedimento relativo ad altro ricorso prodotto al Comitato Amministratore INPS dal sig. [REDACTED]

*lee*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sonnino 177 70121 Bari Tel [+39] 080.540.6954 Fax [+39] 080.540.4129  
Mail: [m.lisi@regione.puglia.it](mailto:m.lisi@regione.puglia.it) [ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it)

*[Handwritten signatures and initials]*



Sintesi del ricorso desunto dalla documentazione in atti.

Il Responsabile P.O. della CRAP, specifica quanto segue:

"A seguito di segnalazione della Direzione Centrale di Vigilanza INPS, in data [REDACTED] 2015, funzionari ispettivi dell'Ente hanno effettuato accertamenti, conclusi il 29.7.2015, presso l'impresa individuale del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] 6, esercente l'attività di costruzione di edifici civili e restauri monumentali ed attività secondaria di impiantistica per le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008.

I predetti funzionari dopo aver acquisito ed esaminato la documentazione esibita, confrontandola con quanto in disponibilità dei propri archivi, raccolte le dichiarazioni dell'interessato, sono giunti a conclusione che il sig. [REDACTED], "esercita in maniera diretta, manuale e prevalente l'attività artigiana di costruttore edile, senza mai aver cambiato l'organizzazione dell'impresa".

Con nota n. [REDACTED] del [REDACTED] 2015, l'INPS trasmette la documentazione alla Camera di Commercio di Lecce, con invito a voler iscrivere il Sig. [REDACTED] all'Albo delle Imprese Artigiane.

Con nota n. [REDACTED], il Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce, chiede alla predetta ditta di regolarizzare la propria posizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Dalla documentazione agli atti risulta che la ditta [REDACTED] ha regolarizzato, né ha trasmesso controdeduzioni o memorie sulla questione.

Con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] 2015, il Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce, iscrive la ditta all'Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di costruzioni civili e restauri monumentali, notificando il provvedimento a mezzo PEC con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2015.

Dalla Visura Camerale effettuata dall'Ufficio, risulta che il ricorrente inizia l'attività di costruzione di edifici civili e restauri monumentali in data [REDACTED] 1989, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane nel mese di aprile, con retrodatazione di inizio attività ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

In data [REDACTED] 2010, il Sig. [REDACTED] comunica al Registro delle Imprese di Lecce l'inizio dell'attività secondaria di installazione e manutenzione impianti per tutte le lettere dell'art. 1 del D.M. 37/2008, mantenendo l'attività primaria di costruzione di edifici civili e restauri monumentali sempre al Registro delle Imprese come piccolo imprenditore, cancellando contestualmente la ditta individuale di costruzione, dall'Albo delle Imprese Artigiane per perdita dei requisiti.

La cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane comporta la cancellazione dalla gestione Artigiani INPS, con sospensione del versamento contributivo.

In data [REDACTED] 2016, a mezzo PEC, il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. M.E. [REDACTED], propone ricorso alla CRAP contro il suddetto decreto, basando le sue ragioni essenzialmente sulle seguenti motivazioni:

1. presupposto della cancellazione dall'Albo Artigiani per l'attività di costruzioni civili e restauri monumentali avvenuta nell'anno 2010, è stato il raggiungimento del requisito pensionistico;
2. non possiede i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nuova attività di impiantistica risultante dall'iscrizione al registro imprese e ha nominato un professionista quale responsabile tecnico;

Sulla base di tali motivazioni il Sig. [REDACTED] ha chiesto all'ufficio di essere ascoltato per meglio motivare il ricorso e per esibire ogni altra documentazione utile alla decisione finale.

  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sonnino 177 70121 Bari Tel [+39] 080.540.6954 Fax [+39] 080.540.4129  
Mail: [m.lst@regione.puglia.it](mailto:m.lst@regione.puglia.it) [ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it)



In data [redacted] 16, il ricorrente, accompagnato dal proprio legale, è stato ascoltato dalla Dirigente della Sezione, dalla Dirigente del Servizio e dalla P.O. Crap. Il sig. [redacted] ha confermato quanto detto nel ricorso, richiedendo, nelle more della decisione finale, di sospendere l'esecuzione del provvedimento camerale e di dichiararne la nullità dell'accertamento dell'INPS per carenza dei requisiti di legge.

Nel corso dell'incontro la P.O. e le dirigenti hanno fornito ogni chiarimento sulla corretta applicazione della legge. Sulle questioni sollevate dall'Ufficio il sig. [redacted] ha chiarito che per ogni appalto seguito dal cantiere, ha sempre nominato il responsabile tecnico ed il direttore dei lavori. Ha aggiunto che di tanto può dare ampia dimostrazione.

#### Decisione

La CRAP, nei limiti della propria competenza, rileva nel merito che l'INPS e la Camera di Commercio di Lecce nulla hanno eccepito sull'attività di impiantista e l'iscrizione d'ufficio non risulta effettuata per tale attività. Pertanto, si pone solo la questione dell'attività di costruzione di edifici civili e restauri monumentali, oggetto della iscrizione all'A.I.A.

Sulla questione si richiama l'art. 3 della L.R. n. 24/2013 che stabilisce il principio secondo cui "*è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo*".

Nell'ambito dell'impresa artigiana, l'espressione "*professionalmente*", si configura da un lato come attività di organizzazione e gestione, estesa alla partecipazione diretta al processo produttivo, e dall'altra come competenza, in virtù delle capacità e qualificazione personale, per un adeguato addestramento e guida diretta dei dipendenti.

La sussistenza di tali condizioni desumibile tanto dalla lettura del verbale INPS in cui si legge che "*il titolare si è sempre occupato di controllare direttamente la corretta esecuzione dei lavori intervenendo, all'occorrenza, anche in aiuto alle stesse maestranze con il trasporto dei materiali occorrenti o nell'esecuzione di lavori di definizione dell'opera commessa o nella manutenzione e organizzazione del deposito mezzi e materiali dell'impresa*", quanto dalla lettura del ricorso in cui è detto che "*per poter partecipare alle gare pubbliche di appalto, è necessario possedere i requisiti tecnici, richiedendo le stesse, entrambe le tipologie dei lavori*".

L'art. 72 della Legge 388/2001, peraltro, ha previsto il cumulo delle pensioni, di vecchiaia e di anzianità, con i redditi da lavoro dipendente, per cui il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non esclude lo svolgimento dell'attività imprenditoriale artigiana, in quanto l'imprenditore può percepire la pensione e versare contemporaneamente i contributi per l'attività di costruzione di edifici civili, contributi che si andranno a sommare a cessazione definitiva.

Per tutto quanto sopra detto

#### LA CRAP

- non può accogliere la richiesta di sospensiva in aggiunta a quella prevista dalla L.R. n. 24/2013 che opera "*ope legis*" fino alla decisione del ricorso;
- rigetta la richiesta del Sig. [redacted] con sede in [redacted], alla Via [redacted] n. 6, di dichiarare la nullità assoluta del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di artigianato.

La presente decisione viene notificata al sig. [redacted] per il tramite dell'avv. M. [redacted] e al responsabile dell'Albo Imprese Artigiani presso la Camera di Commercio di Lecce.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sonnino 177 70121 Bari Tel [+39] 080.540.6954 Fax [+39] 080.540.4129  
Mail: m.lis@regione.puglia.it ufficio.fieremercati.regione@pec.rupac.puglia.it

*Ne*

*[Handwritten signatures and initials]*



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI  
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio del Registro competente per territorio per l'assolvimento dell'obbligo dell'imposta di bollo, ai sensi del DPRN. 642/1972, art. 19.

In applicazione dell'articolo 6, comma 7 del r.r. 3/2015, contro la presente decisione della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio.

Bari, ████████ 2016

Il Presidente: Teresa Lisi

*Teresa Lisi*

Il Segretario: Pietro Giulio Pantaleo

*Pietro Giulio Pantaleo*

I componenti:

Umberto Antonio Castellano

*Umberto Antonio Castellano*

Gianna Mastrini

*Gianna Mastrini*

Giovanni Nicastri

*Giovanni Nicastri*

Carlo Antonio Ramunno

*Carlo Antonio Ramunno*